

L. 19 marzo 1952, n. 184 (1).

Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei lavori pubblici.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 1952, n. 83.

1. Il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, presenterà al Parlamento, entro sei mesi dalla data di questa legge, un piano orientativo per tutto il complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali nell'intero territorio della Repubblica.

2. Oggetto del piano è il problema della sistematica regolazione delle acque, sia ai fini della loro razionale utilizzazione, sia a quelli della lotta contro l'erosione del suolo e della difesa del territorio contro le esondazioni dei corsi d'acqua. Saranno indicati nel piano le opere da eseguirsi, lo stato dei progetti già formulati o in corso di esecuzione, l'approssimativo costo delle opere e le concrete possibilità di graduare nel tempo le fasi di esecuzione.

3. Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà ogni anno - contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario - una relazione stampata, che dia conto dei progressi compiuti nei precedenti dodici mesi, nell'esecuzione delle opere previste nel piano orientativo, e delle modificazioni che si sono rese o si renderanno necessarie.